



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta

Via Francesco Petrarca, 25 P.co dei Pini - Zona Commerciale

Mail: info@opicaserta.it pec: caserta@cert.ordine-opi.it

Codice Fiscale: 93022940618

Tel: 0823.343523

Regolamento sul procedimento disciplinare dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta

Art. 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della Salute. Sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla Legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta è disciplinato dalle norme di cui al presente Regolamento, ferme restando le vigenti disposizioni di Legge e in particolare il DPR 221/1950.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta tutti gli Iscritti all'Albo, fatta eccezione per i componenti del Consiglio Direttivo medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caserta.

Art. 2

1. Gli Iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica sono tenuti al rispetto di Leggi, dei regolamenti e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 3

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle Leggi dello Stato e dal presente Regolamento, è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità e si svolge nel rispetto dei principi del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa dell'incolpato.
2. Il procedimento è promosso:
 - a. d'ufficio;
 - b. su richiesta della Procura della Repubblica;
 - c. su richiesta del Ministero della Salute.

Art. 4

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un Iscritto, ovvero pervenga formale richiesta o denuncia, il Presidente, senza indugio, convoca l'Iscritto, assume tutte le opportune informazioni del caso e verifica tutte le circostanze.
2. La convocazione di cui all'art. 39, c. 1, DPR 221/1950, è effettuata, entro un congruo termine, con nota formale a firma del Presidente ed è inviata all'Iscritto tramite Raccomandata R.R. o PEC.
3. La convocazione deve contenere:
 - a. indicazione della data, ora, luogo dell'audizione preliminare;
 - b. motivazione generica degli addebiti;
 - c. espresso avvertimento che se l'Iscritto non si presenta, o non giustifichi la propria assenza, il procedimento avrà luogo comunque.
4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento disciplinare.
5. L'Iscritto convocato può richiedere la presenza di un proprio legale di fiducia. L'Iscritto non può farsi sostituire da quest'ultimo ma deve, comunque, comparire personalmente.
6. All'audizione preliminare sarà presente solo il Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo dell'OPI.
7. Il relativo verbale dell'audizione deve essere firmato dall'Iscritto e dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'OPI.

Art. 5

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo viene posto, con un punto specifico dell'ordine del giorno, il procedimento disciplinare a carico dell'Iscritto.
2. In detta riunione il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine e dell'audizione preliminare con l'Iscritto, rendendo noto il contenuto del relativo verbale.

Art. 6

1. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi e possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c., come richiamato dall'art. 64, DPR 221/1950. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono, inoltre, quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto, e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I predetti componenti possono, inoltre, astenersi quando ricorrano motivi di opportunità.

Art. 7

1. Il Consiglio Direttivo può:
 - a. decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all'interessato;
 - b. decidere l'apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di: fissare la data della seduta per il giudizio; nominare il Relatore all'interno del Consiglio Direttivo; provvedere alla relativa notifica all'interessato di cui al successivo art. 8.

Art. 8

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato, con nota a sua firma inviata per Raccomandata R.R. o PEC:
 - a. la menzione circostanziata degli addebiti;
 - b. il termine non inferiore a giorni venti fra la data della comunicazione e la data dell'udienza, durante il quale l'interessato può prendere visione degli atti relativi al procedimento e può chiedere di essere sentito;
 - c. il termine non inferiore a giorni dieci precedenti l'udienza, entro il quale l'interessato può produrre le proprie controdeduzioni scritte;
 - d. luogo, data e ora dell'udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;
 - e. la precisazione che l'interessato può farsi assistere da un legale;
 - f. l'espressa avvertenza che, ove l'interessato non si presenti, si procederà in sua assenza.

Art. 9

1. All'udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere relatore:
 - a. dispone l'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
 - b. dispone l'acquisizione di prove documentali;
 - c. dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
 - d. ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.
2. L'incolpato deve comparire personalmente, potendo farsi assistere da un proprio legale.

Art. 10

2. Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
3. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della camera di Consiglio.
4. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

Art. 11

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
2. Per ogni seduta è redatto un apposito verbale contenente:
 - a. il giorno, mese e anno;
 - b. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
 - c. i giudizi esaminati e le questioni trattate;
 - d. i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

Art. 12

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere:
 - l'indicazione della data in cui è stata adottata;
 - l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove assunte;
 - l'esposizione dei motivi e del percorso logico – giuridico che ha portato il Consiglio alla formazione del proprio convincimento;
 - il dispositivo.È sottoscritta dal Presidente, dall'estensore/relatore.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di Segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato tramite Raccomandata R.R. o PEC.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 13

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
 - b. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
 - c. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata complessiva da uno a sei mesi
 - d. la radiazione dall'Albo.
 - e. l'interdizione dall'esercizio della professione di cui all'art. 8, L 175/1992.

2. La radiazione è pronunciata contro l'Iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
3. Le sanzioni sono inflitte nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto addebitato e misura sanzionatoria applicata.

Art. 14

1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la Legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.
2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:
 - a. l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
 - b. il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale.
3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Art. 15

1. Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
 - a. la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
 - b. l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
 - c. la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
 - d. l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario);
 - e. l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.
3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito l'Iscritto, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia

stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

4. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Restano fermi diritti ed obblighi dell'Iscritto non connessi con la sospensione, come, a titolo esemplificativo, l'obbligo di versare quote e contributi.

Art. 16

1. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l'Iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'Iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
3. L'accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p., salvo l'accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Art. 17

1. La fissazione dell'udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, al Prefetto e alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
Dell'avvio e dell'esito del procedimento disciplinare può essere data, altresì, comunicazione al datore di lavoro del sanitario e ad altre Amministrazioni Pubbliche, ai fini della tutela del regolare esercizio della professione infermieristica e della tutela della salute.
2. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2, DPR 221/1950 e pertanto: al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.
Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

Art. 18

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l'Iscritto ha avuto comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 12, comma 2.
2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.
3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

Art. 19

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reinscrizione qualora:
 - a. siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
2. Sulla istanza di reinscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l'OPI territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

Art. 20

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12/11/2024
CON DELIBERA N°6 DEL 12/11/2024**